



TERRE DI CASTELLI (255983)  
PROT. 1477-2012/C  
TIPO : CONVENZIONE  
STIPULA : 22/12/2011

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE UNITARIA NEL TERRITORIO DELL'UNIONE TERRE DI  
CASTELLI DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI**

L'anno 2011 (duemilaundici), il giorno 22 (ventidue) del mese di dicembre presso la sede dell'Unione Terre di Castelli, alla via Bellucci nr. 1 in Vignola, con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge

**TRA**

**IL COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE** in persona del Vice Sindaco Massimiliano Meschieri domiciliato per la sua carica presso il Comune di Castelnuovo Rangone, (codice fiscale 00292410362) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 28.11.2011;


**IL COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA** in persona del Sindaco Giorgio Montanari domiciliato per la sua carica presso il Comune di Castelvetro di Modena, (codice fiscale 00285350369) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 24.11.2011;

**IL COMUNE DI GUIGLIA** in persona del Sindaco Monica Amici domiciliata per la sua carica presso il Comune di Guiglia, (codice fiscale 00641440367) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 28.11.2011;

**IL COMUNE DI MARANO SUL PANARO** in persona del Sindaco Emilia Muratori domiciliata per la sua carica presso il Comune di Marano sul Panaro, (codice fiscale 00675950364) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 29.11.2011;

**IL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO** in persona del Sindaco Germano Caroli domiciliato per la sua carica presso il Comune di Savignano sul Panaro, (codice fiscale 00242970366) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 23.11.2011;

**IL COMUNE DI SPILAMBERTO** in persona del Vice Sindaco Daniela Barozzi domiciliata per la sua carica presso il Comune di Spilamberto, (codice fiscale 00185420361) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 89 del 28.11.2011;



Il **COMUNE DI VIGNOLA** in persona del Sindaco Daria Denti domiciliata per la sua carica presso il Comune di Vignola, (codice fiscale 00179790365) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 29.11.2011;

Il **COMUNE DI ZOCCA** in persona del Sindaco Pietro Balugani domiciliato per la sua carica presso il Comune di Zocca, (codice fiscale 00717780965) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 29.11.2011;

**E**

**L'UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI** in persona del Presidente Francesco Lamandini domiciliato per la sua carica presso l'Unione Terre di Castelli, (codice fiscale 02754930366) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 54 del 30.11.2011 che si allega quale parte integrante.

Con l'assistenza e l'opera del Segretario generale dell'Unione dei Comuni Terre di Castelli;



#### **PREMESSO**

che i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca e, conseguentemente l'Unione Terre di Castelli, hanno approvato con conformi deliberazioni consiliari lo Statuto e l'Atto Costitutivo, per il cui contenuto si rinvia alla deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 24 del 01.04.2009.

che in data 31.08.2009 si sono regolarmente insediati gli organi dell'Unione, così come previsto dallo statuto, modificato con atto consiliare n. 55 del 21.10.2010;

che ai sensi dell'art.25 del D.P.R. n. 616/1977, dell'art.114 del D.P.R. n. 309/90, dell'art.131 del D.Lgs. n. 112/1998, del D.Lgs. n. 286/1998, dell'art.191 della L. n. 3/1999, dell'art.13 della L. 267/2000 e dell'art.6 della L. 328/2000 competono ai Comuni tutte le funzioni connesse all'organizzazione ed erogazione dei servizi sociali a favore dei propri cittadini;

che con deliberazioni dei rispettivi consigli comunali, esecutive ai sensi di legge, i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto,



Vignola e Zocca hanno approvato il trasferimento all'Unione delle funzioni inerenti la gestione dei servizi sociali e socio sanitari;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Tra i sottoscritti componenti Sig.ri, nella loro qualità di Sindaci pro-tempore, e Presidente pro-tempore dell'Unione Comuni "Terre di Castelli" si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art.1 - Premessa**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Art.2 - Oggetto**

La presente Convenzione disciplina sul territorio dell'Unione dei Comuni "Terre di Castelli" il trasferimento delle funzioni relative alla gestione amministrativa, economico-finanziaria, tecnica ed operativa dei Servizi Sociali e socio sanitari di cui al successivo art.4.




I Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro, e Zocca a mezzo dei rispettivi legali rappresentanti, trasferiscono pertanto all'Unione Comuni "Terre di Castelli", che a mezzo del legale rappresentante accetta, le funzioni socio-assistenziali e la gestione dei relativi servizi ed attività relative ai Servizi Sociali.

#### **Art.3 - Finalità**

La gestione unitaria è finalizzata a garantire:

- a) la disponibilità sul territorio dell'Unione di un servizio con compiti specifici di programmazione, organizzazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali;
- b) l'uniformità di criteri e interventi su tutto il territorio dell'Unione;
- c) l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la qualità dei servizi e degli interventi, nel rispetto dei bisogni dei cittadini e sulla base dei principi di pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza;
- d) l'integrazione ed il coordinamento con altri enti, istituzioni e soggetti operanti in ambito socio-assistenziale e sanitario;

Viene pertanto costituito il servizio dell'Unione per la gestione delle funzioni relative ai Servizi Sociali e





socio sanitari con sede stabilita negli uffici dello stabile dell'Unione di piazza Carducci a Vignola e con sedi operative stabilite negli uffici dei Comuni che costituiscono l'Unione.

Potranno essere istituiti uffici decentrati in altri punti del territorio dell'Unione.

#### **Art.4 - Funzioni trasferite ed ambito di intervento**

L'esercizio unificato delle funzioni ricomprende tutti i compiti, gli interventi e le attività relative all'area dei Servizi Sociali. Rientrano, pertanto, nell'ambito di applicazione della presente convenzione le seguenti funzioni:

- adempimenti, per la parte di propria competenza, connessi alla gestione di strutture residenziali per adulti inabili in età lavorativa, di case di riposo, case protette o altre strutture per anziani;
- assistenza economica agli adulti e anziani;
- assistenza domiciliare agli anziani;
- sportello unico per la famiglia e l'aiuto;
- gestione di attività concernenti la concessione dei trattamenti economici a favore di invalidi civili;
- politiche per l'integrazione dei cittadini stranieri;
- Centro Servizi per cittadini stranieri;
- politiche per la prevenzione della tossicodipendenza e del disagio sociale;
- politiche per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- politiche per la promozione della salute e del mantenimento dell'autosufficienza rivolte alla popolazione anziana;
- promozione e sviluppo dei rapporti di collaborazione con il terzo settore (organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni ed enti di patronato, organizzazioni di volontariato, soggetti informali che svolgono attività nell'ambito della solidarietà sociale).



L'attuazione di tali interventi avverrà gradualmente sulla base degli indirizzi espressi dai Comuni nell'ambito dell'Unione.

L'Unione "Terre di Castelli" subentrerà ai Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca nel rapporto giuridico, amministrativo per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali e la gestione dei relativi servizi ed attività ad esso trasferite dai suddetti Comuni.

#### **Art.5 - Decorrenza e durata della convenzione**

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata pari a quella dell'Unione Comuni "Terre di Castelli".

L'esercizio unificato del servizio decorre dal 01.03.2010

#### **Art. 6 - Ambito territoriale**

L'ambito territoriale delle funzioni relative ai Servizi Sociali è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione.

#### **Art.7 - Forme di consultazione**


Competente per la soluzione delle problematiche inerenti le funzioni relative ai Servizi Sociali è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla seduta della Giunta possono essere invitati a partecipare, con specifiche competenze tecniche ed amministrative, dipendenti o consulenti dell'Unione.

L'Unione si impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione relativi agli interventi previsti dalla presente convenzione.

In sede di conto consuntivo il Consiglio dell'Unione trasmette ai Consigli Comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione.

#### **Art.8 - Dotazione organica**

La dotazione organica necessaria per la gestione amministrativa, economico-finanziaria, tecnica ed operativa delle funzioni relative ai Servizi Sociali, sarà costituita, di norma, dai dipendenti dei Comuni



che prestano servizio nell'Unione, in posizione di comando o trasferiti nell'organico dell'Unione, del quale organico possono fare parte anche altri dipendenti assunti direttamente dall'Unione stessa.

#### **Art. 9 – Beni strumentali**

I Comuni costituenti l'Unione potranno conferire alla medesima beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione.

I beni mobili ed immobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'Unione o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

#### **Art.10 - Ripartizione delle spese e delle entrate**

Tutte le spese correlate alla gestione delle funzioni attribuite con la presente convenzione non coperte con entrate proprie o trasferimenti da altri enti, sono sostenute dall'Unione con fondi trasferiti dai comuni che hanno sottoscritto la presente convenzione. Tali spese sono ripartite tra i comuni con criteri di ripartizione specifici che tengano conto il più possibile dell'entità dei servizi resi ai territori dei singoli comuni. Tali criteri di vengono analiticamente individuati in sede di programmazione annuale e pluriennale e di approvazione dei documenti di bilancio.

#### **Art.11 - Investimenti**

L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia in beni mobili che immobili secondo quanto previsto nel piano degli investimenti e dall'eventuale programma delle opere approvate nel bilancio previsionale annuale e triennale.

Ogni investimento, attribuibile direttamente al territorio di uno dei Comuni sarà finanziato, oltre che con eventuali trasferimenti del Comune interessato o di altri enti pubblici o soggetti terzi, con risorse finanziarie, le cui quote interessi e quote capitale saranno imputate al Comune interessato dall'investimento.



Laddove invece l'investimento riguardi più Comuni, le quote interessi e capitale che risultano dai finanziamenti riguardanti investimenti di cui non è attribuibile una destinazione territoriale coincidente con uno dei comuni conferenti, sono imputate a tutti i comuni o a parte di essi a cui l'investimento è destinato, secondo un riparto definito preventivamente fra i comuni interessati ed esplicitamente indicato negli atti dell'Unione che assumono l'investimento. Tali atti, preventivamente programmati e deliberati da ciascun Comune interessato dovranno contemporaneamente disciplinare i tempi e le modalità dell'eventuale recesso e i conseguenti rapporti patrimoniali.

In ogni caso la titolarità degli investimenti effettuati dall'Unione, rimane in capo all'Unione stessa.

**Art. 12 – Recesso - Revoca del Servizio - Scioglimento dell'Unione.**

Il recesso di un Comune dall'Unione, deliberato con le modalità e i tempi previsti dall'art. 4, commi 3 segg. dello Statuto, ha effetto dall'esercizio finanziario successivo.

Il recesso di un Comune dall'Unione non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione e, nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza dei Comuni.

In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.

In caso di dismissione o revoca della gestione del Servizio da parte dell'Unione o di scioglimento dell'Unione stessa, si applicano le procedure previste all'art. 3, comma 2 dello Statuto.

Nei casi di recesso, revoca o scioglimento, il singolo comune acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente al territorio del comune stesso. In questo caso verranno trasferiti anche gli eventuali oneri finanziari, sia la parte interessi che la parte capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni retrocessi.



Nel caso di recesso o di revoca, la titolarità dei beni mobili ed immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentito la continuità di utilizzo. In tali situazioni saranno applicate le modalità di recesso e i conseguenti rapporti patrimoniali disciplinati al momento dell'attivazione dell'investimento.

Nel caso invece di scioglimento dell'Unione le modalità di retrocessione di questi beni e dei relativi oneri connessi dovranno essere definite nell'atto di scioglimento.

In caso di scioglimento dell'Unione o revoca all'Unione del servizio in oggetto, le Amministrazioni si impegnano ad adottare ogni iniziativa utile alla prosecuzione del rapporto di lavoro del personale, in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti.

#### **Art.13 – Controversie**

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

- uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;
- un altro dalla Giunta dell'Unione;
- il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e la Giunta dell'Unione, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Modena.

Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio.

La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.





**Art.14 – Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alle leggi in materia.


**Art.15 - Registrazione**

Il presente atto composto da n. 10 pagine sarà annotato nell'apposito registro delle convenzioni conservato presso il Servizio Segreteria generale dell'Unione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Castelnuovo Rangone

(Massimiliano Meschiari)




Per il Comune di Castelvetro di Modena

(Montanari Giorgio)




Per il Comune di Guiglia

(Amici Monica)




Per il Comune di Marano s.P.

(Muratori Emilia)




Per il Comune di Savignano sul Panaro

(Caroli Germano)




Per il Comune di Spilamberto

(Lamandini Francesco)




Per il Comune di Vignola

(Denti Daria)



Per il Comune di Zocca


(Pietro Balugani)



Per l'Unione dei Comuni "Terre di Castelli"



(Lamandini Francesco)



Il Segretario generale dell'Unione di Comuni Terre di Castelli

(dott. Carmelo Stracuzzi)

